

Spettabile ditta

Via _____
CAP CITTA' _____

Proposta

Oggetto: Contratto per la sponsorizzazione di un'attività formativa dal titolo
"_____", da tenersi nella/e giornata/e del

PREMESSO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato "**Provider**") è Ente Sanitario di diritto pubblico accreditato nell'Albo Nazionale dei Provider ECM al nr. 1454 ed è quindi abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto del "*Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento*", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009, del 19.4.2012 e del 2.2.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di _____, dal titolo _____, che si terrà a _____, nei giorni _____ (di seguito "**Evento**"), di cui all'Allegato.
- il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per la realizzazione dell'Evento;
- (*eventuale*) Allo scopo di consentire, anche attraverso la realizzazione di economie di spesa, la migliore riuscita dell'evento _____ il Provider ha ritenuto opportuno procedere alla ricerca di sponsor interessati a sostenere l'iniziativa, anche per la visibilità ad essa connessa, con risorse finanziarie, beni o servizi, ed allo scopo ha formalizzato un avviso per la raccolta di candidature alla sponsorizzazione (Avviso del)
- la società _____, C.F./P. IVA: _____, (in seguito denominata "**Sponsor**") avendo interesse a partecipare all'evento sopraccitato al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, ecc), ha manifestato l'interesse di contribuire alla sponsorizzazione dell'evento finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale, presentando proposta di sponsorizzazione;
- la società _____, ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra gli altri, di _____;
- lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati;
 - i) Con DDG n. del è stata accolta la predetta offerta di sponsorizzazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia, con sede in Legnaro (PD), viale dell'Università n. 10 CF/P.IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Prof./dr. _____ C.F. _____ e la società _____ con sede in _____ CF/P.IVA _____ rappresentata dal legale rappresentante pro tempore _____ C.F. _____ concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento (ECM) corrispondendo il compenso concordato e/o fornendo i servizi espressamente indicati al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione e/o le modalità di fornitura dei servizi, di cui al successivo art. 5, (ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2 al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.4 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo.

1.5 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

Art. 2 – Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di mono sponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dott. _____ (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____, tel.: _____; e-mail: _____ (di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.7. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a)** conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b)** raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c)** dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a)** provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b)** inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c)** mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- d)** esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato
- e)** (*eventuale*) Il Provider è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività sponsorizzate all'interno dei locali dell'IZSve..

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

Art. 3 – Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità indicate sub art. 5.

3.3 (*eventuale*) Lo sponsor è sostenitore in esclusiva dell'iniziativa organizzata dall'IZSve.

3.4 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno

formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società

Art. 4 – Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell'"Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

- a)** nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti;
- b)** il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c)** la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d)** lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e)** il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f)** il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g)** nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h)** il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i)** nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j)** il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k)** è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *depliant*s, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

Art. 5. – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario c/c di Tesoreria n. **06700007583T** della Cassa di Risparmio del Veneto, intestato al Provider, entro 30 giorni data fattura.

5.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Art. 6 – Durata e scioglimento del contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

Art. 7 – Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

Art. 8 – Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

Art. 9 – marchio e logo

9.1 Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in pubblicità, nuova realisatione, pubblicazione senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

9.2 Il Provider si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all'iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi. A tal fine, con riferimento all'iniziativa oggetto del presente contratto, lo Sponsor autorizza il Provider ad utilizzare il logo _____ per la realizzazione del materiale promozionale, consistente in _____ (es locandine, pieghivole, manifesto, brochure, depliant, video, newsletter ecc)

9.3 Tutte le spese relative alla riproduzione del logo/marchio dello sponsor funzionali all'iniziativa sono a carico del medesimo. Lo sponsor si impegna altresì ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.

Art. 10 – logo del provider

10.1 L'uso improprio del nome e del logo dell'IZSVE da parte dello Sponsor comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

10.2 L'IZSVE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo Sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora venga verificato e accertato il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.

Art. 11 - divieto di cessione del contratto

11.1 E' fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art 12 - confidenzialità

12.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi forma durante l'esecuzione del presente contratto si intendono confidenziali. Le Parti di impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente contratto e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali

Art. 13 - Varie

13.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

13.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Provider: *Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università n. 10 – 35020 Legnaro (Padova)*; e-mail: _____.

- Sponsor: _____ e-mail: _____;

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

13.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

13.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor. _____.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili.

La stipula del contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione da parte dello Sponsor della specifica e conforme accettazione della proposta suesposta (allegato A), della quale si rimane in attesa

Legnaro,

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

(Provider)

IL DIRETTORE GENERALE

Dr./Prof.

Spettabile Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie
Viale dell'Università n. 10
35020 Legnaro (PD)

Accettazione

Oggetto: Contratto per la sponsorizzazione di un'attività formativa dal titolo
" _____", **da tenersi nella/e giornata/e del**

PREMESSO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito denominato "**Provider**") è Ente Sanitario di diritto pubblico accreditato nell'Albo Nazionale dei Provider ECM al nr. 1454 ed è quindi abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto del "*Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento*", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009, del 19.4.2012 e del 2.2.2017 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di _____, dal titolo _____, che si terrà a _____, nei giorni _____ (di seguito "**Evento**"), di cui all'Allegato.
- il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per la realizzazione dell'Evento;
- (*eventuale*) Allo scopo di consentire, anche attraverso la realizzazione di economie di spesa, la migliore riuscita dell'evento _____ il Provider ha ritenuto opportuno procedere alla ricerca di sponsor interessati a sostenere l'iniziativa, anche per la visibilità ad essa connessa, con risorse finanziarie, beni o servizi, ed allo scopo ha formalizzato un avviso per la raccolta di candidature alla sponsorizzazione (Avviso del)
- la società _____, C.F./P. IVA: _____, (in seguito denominata "**Sponsor**") avendo interesse a partecipare all'evento sopraccitato al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, ecc), ha manifestato l'interesse di contribuire alla sponsorizzazione dell'evento finalizzato alla formazione e all'aggiornamento professionale, presentando proposta di sponsorizzazione;
- la società _____, ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra gli altri, di _____;
- lo Sponsor, operando nella commercializzazione di _____, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e alle condizioni qui di seguito riportati;
- con DDG n. del è stata accolta la predetta offerta di sponsorizzazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezia, con sede in Legnaro (PD), viale dell'Univeristà n. 10 CF/P.IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore Prof./dr. _____ C.F. _____ e la società _____ con sede in _____ CF/P.IVA _____ rappresentata dal legale rappresentante pro tempore _____ C.F. _____ concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

1.2 In particolare, lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento (ECM) corrispondendo il compenso concordato e/o fornendo i servizi espressamente indicati al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

1.3 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione e/o le modalità di fornitura dei servizi, di cui al successivo art. 5, (ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2 al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

1.4 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo.

1.5 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

Art. 2 – Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di mono sponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dott. _____ (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà _____, tel.: _____; e-mail: _____ (di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

2.7. In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011, solo per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a)** conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b)** raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c)** dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a)** provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b)** inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c)** mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative;
- d)** esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato
- e)** (*eventuale*) Il Provider è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività sponsorizzate all'interno dei locali dell'IZSve..

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

Art. 3 – Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità indicate sub art. 5.

3.3 (*eventuale*) Lo sponsor è sostenitore in esclusiva dell'iniziativa organizzata dall'IZSve.

3.4 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno

formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società

Art. 4 – Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell'"Accordo Stato – Regioni" del 5.11.2009, le Parti convengono che:

- a)** nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti;
- b)** il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c)** la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d)** lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e)** il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f)** il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g)** nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h)** il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i)** nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j)** il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k)** è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *depliant*s, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

Art. 5. – Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € _____ (_____ Euro). Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario c/c di Tesoreria n. **06700007583T** della Cassa di Risparmio del Veneto, intestato al Provider, entro 30 giorni data fattura.

5.2 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui

contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

Art. 6 – Durata e scioglimento del contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- (i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o
- (ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del c.c., tramite lettera raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

Art. 7 – Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

Art. 8 – Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento".

Art. 9 – marchio e logo

9.1 Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in pubblicità, nuova realisatione, pubblicazione senza l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.

9.2 Il Provider si impegna ad associare il logo/marchio dello sponsor all'iniziativa oggetto del presente accordo garantendo nel contempo il rispetto della normativa in materia di tutela di marchi e segni distintivi. A tal fine, con riferimento all'iniziativa oggetto del presente contratto, lo Sponsor autorizza il Provider ad utilizzare il logo _____ per la realizzazione del materiale promozionale, consistente in _____ (es locandine, pieghvole, manifesto, brochure, depliant, video, newsletter ecc)

9.3 Tutte le spese relative alla riproduzione del logo/marchio dello sponsor funzionali all'iniziativa sono a carico del medesimo. Lo sponsor si impegna altresì ad agire nel rispetto della normativa in materia di uso di marchi e segni distintivi.

Art. 10 – logo del provider

10.1 L'uso improprio del nome e del logo dell'IZSVE da parte dello Sponsor comporta l'immediata risoluzione del contratto nonché la immediata dissociazione dello sponsor dai progetti sponsorizzati, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

10.2 L'IZSVE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento qualora lo Sponsor rechi danni alla sua immagine e qualora venga verificato e accertato il mancato rispetto delle disposizioni del Regolamento e/o degli accordi contrattuali, previa notifica allo sponsor.

Art. 11 - divieto di cessione del contratto

11.1 E' fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell'altra Parte.

Art 12 - confidenzialità

12.1 Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi forma durante l'esecuzione del presente contratto si intendono confidenziali. Le Parti di impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente contratto e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali

Art. 13 – Varie

13.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

13.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Provider: *Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale dell'Università n. 10 – 35020 Legnaro (Padova)*; e-mail: _____.

- Sponsor: _____ e-mail: _____;

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

13.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

13.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor. _____.

Art. 14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme del codice civile per quanto compatibili.

La stipula del contratto sarà formalizzato mediante sottoscrizione da parte dello Sponsor della specifica e conforme accettazione della proposta suesposta, della quale si rimane in attesa

Luogo e data

(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile lo Sponsor approva espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 10, 11, 12 del presente accordo.

Per accettazione

(Sponsor)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

